

*Direzione Sanità e Welfare  
Settore Prevenzione e Veterinaria  
sanita.pubblica@regione.piemonte.it  
prevenzioneeveterinaria@cert.regionepiemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*) /A1409B

(\*) "segnatura di protocollo  
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione 14/140/10/167/2019C

Ai Direttori Generali delle ASL  
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione  
Ai Direttori dei Servizi Veterinari area ABC  
Al Condifesa Piemonte  
Alle Organizzazioni Sindacali agricole  
All'Associazione Regionale Allevatori

**Oggetto: Certificazione per il trasporto e lo smaltimento dei ruminanti morti diversi dai macellati per consumo umano.**

La legge regionale n. 24 del 30/12/2014 ha abrogato la legge regionale n. 11 del 25 maggio 2001 istitutiva del Consorzio Co.Sm.An., consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale.

A far data dall'entrata in vigore della legge n. 24 del 30/12/2014 è venuto meno l'obbligo generalizzato di sottoscrizione di polizze assicurative da parte delle aziende agricole e zootecniche piemontesi per l'indennizzo di animali morti.

La sottoscrizione delle polizze assicurative attualmente avviene quindi su base volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale, potendo i consorzi di difesa deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive.

Con nota regionale n. 8484 del 29.04.2015 lo scrivente settore aveva stabilito di mantenere attivo il sistema di interrogazione tra banche dati (dati del sistema assicurativo e dell'anagrafe zootecnica), consentendo di eliminare migliaia di sopralluoghi negli allevamenti, di allineare l'accertamento di morte degli animali con lo smaltimento appropriato delle loro carcasse e di garantire regolarità e tempestività degli interventi su tutto il territorio regionale.

Sulla materia è di recente intervenuto il Ministero della Salute con le note n. 9753 del 24.04.2020 e n. 10170 del 30.04.2020 precisando che l'obbligo del certificato sanitario o della controfirma del veterinario ufficiale vale solo più per la movimentazione delle carcasse dei ruminanti morti (non macellati) che si trovano in una delle tre seguenti situazioni:

- 1) animali considerati "sospetti" per la presenza di sintomi clinici;

- 2) animali risultati positivi al test diagnostico rapido specifico, nella fase di attesa della conferma da parte del centro di referenza (le parti degli animali sottoposti al test rapido possono essere eliminate prima dell'esito del test direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto o trasformate in un impianto di trasformazione riconosciuto)
- 3) animali movimentati verso impianti di trasformazione o di transito che effettuano il recupero delle pelli.

In tutti gli altri casi l'obbligo è venuto meno purché vengano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- siano stati sottoposti a sorveglianza attiva per le TSE ai sensi del Reg. (CE) n.999/2001 gli ovini e i caprini di età uguale o superiore ai 18 mesi e i bovini e bufalini di età uguale o superiore a 48 mesi;
- siano identificati individualmente.

Le ASL sono quindi invitate fin da subito a rispettare le indicazioni ministeriali e a non rilasciare più certificati sanitari per il trasporto di animali morti delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina che non rientrino in una delle tre situazioni sopra descritte.

Resta da stabilire se nei tre casi in cui è prevista la certificazione sussista anche l'obbligo di sopralluogo. Tuttavia, poiché il sopralluogo veterinario non è più richiesto per le aziende aderenti al COSMAN o ai CONDIFESA, appare ragionevole ritenere che, a parità di situazione oggettiva, tale regola sia applicabile anche alle aziende non assicurate.

Ne consegue che per le aziende non assicurate l'eventuale rilascio del certificato di morte sarà sempre soggetto al pagamento dei diritti veterinari come da tariffario regionale, ossia 50,00 euro (codice ARVET V0UI) se viene effettuato sopralluogo, oppure 10,00 euro (codice ARVET V002A) se dagli atti d'ufficio.

Si richiama pertanto tutto il personale veterinario delle ASL a vigilare sugli adempimenti previsti dalle note ministeriali sopra richiamate.

Sarà ammesso utilizzare, fino ad esaurimento delle scorte, i certificati attualmente in uso, provvedendo a non compilare e a cancellare le parti non più presenti nel nuovo modello di certificato trasmesso dal Ministero della salute in allegato alla nota n. 9753 del 24.04.2020. Per quanto riguarda infine le altre specie animali nulla risulta essere cambiato rispetto al passato.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore richiesta di chiarimenti si porgono distinti saluti.

*Il Referente che ha predisposto la pratica*  
Luca Picco

Il Direttore Regionale

**Dott. Fabio Aimar**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*